Divisione Servizi Culturali e Amministrativi
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - Smart City

CIG: Z6124786E9
CUP: C19G16000790006

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

RICHIESTA DI OFFERTA N. 2024941

OGGETTO: Servizio di organizzazione viaggi e trasferte per attività previste da OIS - Open Innovation Summit 2018 (PON Metro 2014-2020)

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs 50/2016 utilizzando la piattaforma MEPA.
Le Condizioni del Contratto per servizi che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Servizio – "Servizi di organizzazione viaggi" – "Trasferte di lavoro" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il **servizio di organizzazione viaggi e trasferte per attività previste da OIS - Open Innovation Summit 2018 (PON Metro 2014-2020).**
Il 20 e 21 Settembre 2018 infatti, a Torino presso il centro Open Incet si terrà la seconda edizione dell'Open Innovation Summit - OIS. Parteciperanno al Summit: rappresentanti istituzionali, città, broker dell'innovazione, imprese e organizzazioni della società civile per condividere pratiche di successo, modelli, idee. L'evento avrà una durata di 2 Giorni, con 12 ore di programma, più di 200 partecipanti da circa 12 paesi.
Il Summit è co-promosso dalla Città di Torino che sarà responsabile dell'organizzazione del side event del 20/09/2018 "L'innovazione sociale come nuovo paradigma europeo per lo sviluppo urbano sostenibile" presso la sede di Open Incet (www.openincet.it)
Saranno invitati membri EU delle DG Employment, Growth, Regio e i partner della rete di Città 10 città UE del progetto "Boosting Social Innovation – BoostInno", finanziato dal programma URBACT, rete che ha lavorato per migliorare o creare ecosistemi locali che stimolino, promuovano e sviluppino l'innovazione sociale: Gdansk (PL), Parigi (FR), Milano (IT), Braga (PT), Barcellona (ES), Wroclaw (PL), Skane County (S), Baia mare (RO) e Strasburgo (FR).
Il side event ha l'obiettivo principale di affrontare il tema del sostegno del Fondo Sociale Europeo (FSE) all'Innovazione Sociale (SI), evidenziando come nel periodo 2014-2020 azioni volte alla promozione e al sostegno di SI siano state integrate nella programmazione del FSE e come ciò si sia riflesso nei primi anni di attuazione delle politiche europee collegate.

Inoltre la Città attraverso questo evento intende rafforzare il riconoscimento della SI per il prossimo periodo di programmazione dell'UE quale strategia chiave per progettare azioni urbane, e posizionare le città come attore europeo pertinente per l'innovazione sociale, al fine di promuovere una migliore cooperazione con le organizzazioni e le reti internazionali già attive.
La Città di Torino ha progettato diverse azioni per sostenere lo sviluppo di processi di innovazione sociale e di rigenerazione urbana basati sulla partecipazione attiva delle comunità locali attraverso l'utilizzo di fondi strutturali europei. I primi progetti che emergono dall'attivazione delle misure per l'Asse 3 Inclusione Sociale del Piano Operativo Nazionale (PON Metro) mostrano un crescente ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro nell'affrontare le sfide sociali e nel fornire soluzioni generative basate su approcci collaborativi. Le 14 Città metropolitane del PON Metro costituiscono quindi un potenziale quadro operativo rilevante in Italia in cui sperimentare e attivare azioni innovative nelle aree urbane degradate.

E' previsto un unico lotto indivisibile considerate le caratteristiche tecniche del servizio oggetto di gara, che necessita di una unitarietà di intervento, si ritiene quindi di non procedere alla sua suddivisione in lotti. Si precisa che, considerata la natura del servizio, non è consentito il subappalto totale o parziale a terzi.

E' quindi necessario, al fine di permettere la mobilità di indicativamente 12 persone invitate all'evento del 20/09/2018, provvedere ad un servizio di viaggi e trasferte secondo le caratteristiche tecniche, i tempi e le modalità contenuti nella Scheda tecnica allegata al presente Capitolato **(Allegato 1)** cui si fa rinvio.

La prestazione principale è costituita dal servizio di erogazione di biglietti viaggio e prenotazioni relativi ad Alberghi e altre strutture; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale in tal caso trova applicazione l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/2016).
I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, ai tempi e modi di consegna, nella Scheda tecnica allegata al presente Capitolato **(Allegato 1)** cui si fa rinvio.
L'amministrazione si impegna, pur nella effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, per un valore indicativo di EURO 8.196,72 oltre a Euro 1.803,28 per I.V.A 22% complessivamente per un totale di Euro 10.000,00.
Si precisa che non necessariamente verranno utilizzate tutte le tipologie di servizi per le quali viene richiesta offerta, ma la scelta verrà effettuata in funzione delle necessità legate ad ogni singola persona invitata a partecipare all'evento. La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.
Si specifica che il valore indicativo del lotto è riconducibile alla spesa che l'ente sostiene per il costo della prestazione del servizio e della commissione o il compenso richiesto all'agenzia per organizzare il servizio o erogare la fornitura.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 2
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, e terminerà il 31 dicembre 2018.
L'importo massimo per il servizio oggetto della presente gara ammonta a EURO 8.196,72 oltre a Euro 1.803,28 per I.V.A 22% complessivamente per un totale di Euro 10.000,00.
Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato per settore ed area della ditta che risulterà aggiudicataria,

questo tenuto conto della molteplicità dei soggetti potenziali concorrenti che saranno oggetto di invito sulla piattaforma M.E.P.A.; detto costo è stimato in una percentuale, indicativa di riferimento, pari a circa il 5%.
L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.

Modalità di partecipazione:
I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste. Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:
- **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato **(Allegato 2).**
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato alla R.d.O.**(Allegato 3);**
- **Offerta economica data dal sistema MEPA e *Offerta economica di dettaglio*** secondo il modello allegato ***(*Allegato 4*);***
- **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ***(*Allegato 5*);***
- **D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato **(Allegato 6)** che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un D.G.U.E. già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. **Si specifica che in merito alla Sezione IV è sufficiente compilare il punto alfa indicando in tal modo che sono soddisfatti tutti i criteri di selezione**

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.
Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 4
ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 5
SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. **(Solo in caso di appalti di importo pari alla soglia comunitaria o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 oppure per importi inferiori alla soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante lo ritenga necessario):**
L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
In conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014, n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

ART. 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'acquisto del servizio di cui all'oggetto avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata:al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D. Lgs.50/2016.
L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse, il Sistema M.E.P.A. procederà in modo automatico, in sede di gara, ad individuare il criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui al citato articolo, nonché, in caso di individuazione della lettera e), all'indicazione del relativo coefficiente.
Si precisa che, qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, come indicato nel comunicato ANAC del 05/10/2016, non si deve procedere al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al RUP.
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
In caso di più offerte uguali e al prezzo più basso, si procederà ad un'ulteriore richiesta, alle ditte risultanti a pari merito, di offerta migliorativa. I caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
L'efficacia dell'aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) **Presentazione Documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA **:**

- la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

2) **Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) **Comunicazione nominativo Rappresentate**

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) **Altri obblighi**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

5) **Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

6) **Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna: nei modi e nei tempi indicati direttamente dalla Stazione Appaltante in occasione della specifica richiesta di servizio.

ART. 8
IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 9
PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio di oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 10
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 11
CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
Sulla base delle informazioni fornite dal Referente, il Rup emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. 7).
Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e sarà conservato agli atti presso il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City.
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 14.
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.
In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.
E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12
PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti**, irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione di penali.
E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 bis del D.Lgs50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.
Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione (all. 7).
Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").*
Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il Rup, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Rup ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il Rup redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 14
RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 15
ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
Il pagamento delle fatture è subordinato:

a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'articolo 6, punto 2 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con

la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **IN0X8L**
- numero CIG Z6124786E9
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Con riferimento agli interventi finanziati con fondi SIE nell'ambito del PON METRO, nel rispetto dell'articolo 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 6 comma 4 dell'atto di delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Autorità di Gestione) ed il Comune di Torino (Organismo Intermedio) del 26/4/2016, il pagamento di quanto previsto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i.
I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 16
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti
La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.
In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 3 alla presente istanza).

ART. 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 15 (vedi art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO"), l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 19
FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 20
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dalla presente istanza è

obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente del Progetto Speciale
Innovazione, Fondi Europei e Smart City
Gianfranco Presutti

FIRMATO DIGITALMENTE

Responsabile del procedimento:
Il Dirigente Gianfranco PRESUTTI

Punto Ordinante M.E.P.A.:
Il Dirigente Gianfranco PRESUTTI